

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1394 DEL 25/08/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO f.f. dr. ENZO APOLLONI

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: PROROGA DEL TERMINE DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO NELLA DISCIPLINA DI CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE.

per IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott.ssa Michela Conte

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 1385/23

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- all'esito dell'avviso pubblico per il reperimento di dirigenti medici nella disciplina di chirurgia maxillo facciale espletato dall'Azienda (la cui graduatoria è stata approvata con deliberazione n. 1859 del 7 ottobre 2022) è stata disposta l'assunzione della dr.ssa Silvia GASPARINI - collocata in posizione di vincitrice dell'avviso - mediante contratto di lavoro a tempo determinato al fine di garantire la regolare erogazione delle prestazioni connesse ai livelli essenziali di assistenza nella disciplina di chirurgia maxillo facciale, in sostituzione di personale temporaneamente assente dal servizio;
- l'assunzione della dr.ssa Silvia GASPARINI ha avuto decorrenza il 24 ottobre 2022 con durata prevista di dodici mesi;
- l'assunzione è stata disposta in conformità agli strumenti della programmazione trimestrale dell'acquisizione del personale a fronte delle esigenze di supplenza di personale temporaneamente assente dal lavoro (C. C. – matricola n. 5802) la cui sostituzione era stata autorizzata con nota dell'Area Sanità e Sociale n. 559906 del 30 novembre 2021;
- nelle more della durata del rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato con la dr.ssa GASPARINI, il Direttore sanitario – considerate le esigenze di continuità di servizio – ha indicato di assegnare la dipendente su un posto vacante per il quale l'Azienda ha nel frattempo avviato per mezzo dell'Azienda Zero le previste procedure concorsuali; l'autorizzazione alla copertura del posto a tempo indeterminato è stata acquisita in esito alla programmazione del secondo trimestre 2023, riscontrata favorevolmente con la nota dell'Area Sanità e Sociale n. 392348 del 21 luglio 2023;
- con deliberazione del Direttore generale dell'Azienda Zero n. 389 del 15 giugno 2023 sono state indette le procedure concorsuali per la copertura del suddetto posto vacante;
- il Direttore sanitario, atteso che il giorno 23 ottobre 2023 è prevista la scadenza del termine del rapporto di lavoro annuale della dr.ssa Silvia GASPARINI, a fronte delle permanenti esigenze di servizio dell'unità operativa semplice dipartimentale di chirurgia maxillo facciale del Presidio ospedaliero di Bassano, ha chiesto di prorogare il termine del contratto di lavoro a tempo determinato della dr.ssa GASPARINI, in attesa dell'espletamento delle procedure del concorso da parte dell'Azienda Zero sul posto già autorizzato, nonché alla luce delle recenti dimissioni di un dirigente medico a tempo indeterminato e della conseguente richiesta – programmata con il terzo trimestre del 2023 (attualmente in attesa di riscontro da parte dell'Area Sanità e Sociale) – di autorizzazione al relativo *turn over*.

Considerato che:

- l'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- l'articolo 19, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 – nel testo applicabile alle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 - prevede che al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi;

- l'articolo 108, commi 1 e 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità sottoscritto il 19 dicembre 2019 consente alle Aziende di stipulare contratti individuali per l'assunzione di dirigenti sanitari con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto delle previsioni dell'art. 36 del decreto legislativo n.165/2001 e, in quanto compatibili, delle previsioni degli artt. 19 e seguenti del decreto legislativo n.81/2015, precisando che i contratti a termine hanno durata massima di trentasei mesi;
- in merito all'applicazione delle norme che prevedono il rinnovo o la proroga del termine apposto al contratto di lavoro, la circolare n. 18/2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che *“si ha proroga di un contratto nel caso in cui, prima della scadenza del termine, lo stesso venga prorogato ad altra data. Si ha invece rinnovo quando l'iniziale contratto a termine raggiunga la scadenza originariamente prevista (o successivamente prorogata) e le parti vogliano procedere alla sottoscrizione di un ulteriore contratto”*, con la conseguenza che il termine dilatorio previsto dal contratto collettivo nazionale in caso di successione di contratti è applicabile alle sole ipotesi di rinnovo del contratto a seguito della rivalutazione dei rispettivi interessi delle parti che interviene dopo la scadenza del precedente rapporto e non all'ipotesi di proroga del termine di scadenza;
- in applicazione della suddetta normativa, appare pertanto possibile disporre la proroga del termine del contratto a tempo determinato del dirigente medico nella disciplina di chirurgia maxillo facciale dr.ssa Silvia GASPARINI, per l'ulteriore periodo di dodici mesi dall'attuale scadenza prevista il 23 ottobre 2023 e pertanto fino al 23 ottobre 2024, a fronte delle temporanee esigenze di garanzia dell'erogazione dei livelli essenziali dell'assistenza nella disciplina di interesse derivanti dalla carenza dell'organico medico sopra evidenziata, nelle more della copertura in via definitiva dei posti autorizzati a tempo indeterminato all'esito delle procedure concorsuali in atto;
- ferma restando la durata massima di dodici mesi, nel corso del rapporto di lavoro il Direttore sanitario potrà assegnare la dipendente alla sostituzione di altro dipendente (altro posto vacante o supplenza di dipendente temporaneamente assente);
- è fatta salva la scadenza anticipata del rapporto di lavoro nelle ipotesi di risoluzione con preavviso conseguente alla definitiva copertura del posto vacante temporaneamente assegnato (recesso dell'Azienda ai sensi dell'articolo 71, comma 4, del C.C.N.L. del 2.11.2022) ovvero di risoluzione senza diritto al preavviso al rientro in servizio del titolare del posto temporaneamente sostituito in caso di assegnazione per temporanea supplenza (articolo 70, comma 10, del C.C.N.L. del 2.11.2022);
- il rapporto di lavoro a tempo determinato della dipendente interessata resta disciplinato dal contratto individuale di lavoro già sottoscritto ai sensi degli articoli 108 e 109 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità stipulato il 19.12.2019.

Dato atto che la proroga del termine del contratto di lavoro a tempo determinato del quale trattasi è coerente agli strumenti della programmazione trimestrale dell'acquisizione del personale previsti dalla deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 1718 del 30 dicembre 2022 e al limite di spesa previsto dal Piano triennale dei fabbisogni del personale 2023-2025 adottato in via definitiva con deliberazione n. 168 del 30 gennaio 2023 e facente parte del Piano integrato di attività e di organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 adottato con deliberazione n. 170 del 30 gennaio 2023.

Visti e richiamati:

- l'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in tema di forme flessibili di lavoro nelle pubbliche amministrazioni;
- l'articolo 1, commi 548-bis e 548-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in tema di contratto di lavoro a tempo determinato con impegno orario ridotto sottoscritto con i medici iscritti alle scuole di specializzazione;

- il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, Capo III, che detta la disciplina del lavoro a tempo determinato;
- gli articoli 11 nonché 108 e 109 del C.C.N.L. dell'area sanità sottoscritto il 19.12.2019 in tema di contratto individuale di lavoro e di assunzioni a tempo determinato;
- la deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 1718 del 30 dicembre 2022;
- il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2023-2025 adottato in via definitiva con deliberazione n. 168 del 30 gennaio 2023 e il Piano integrato di attività e di organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 adottato con deliberazione n. 170 del 30 gennaio 2023.

Per quanto sopra il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" propone di adottare i provvedimenti indicati nelle premesse in merito alla richiesta del Direttore sanitario di proroga del termine del contratto di lavoro a tempo determinato della dr.ssa Silvia GASPARINI.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di disporre, per le motivazioni indicate nelle premesse, la proroga del termine del contratto di lavoro a tempo determinato della dr.ssa Silvia GASPARINI in qualità di dirigente medico nella disciplina di chirurgia maxillo facciale, con decorrenza dall'attuale scadenza prevista il 23 ottobre 2023 per l'ulteriore periodo di dodici mesi e pertanto fino al 23 ottobre 2024 a garanzia della continuità dell'assistenza medica nella disciplina di interesse a fronte delle esigenze di temporanea copertura di un posto vacante in attesa dell'esito delle procedure concorsuali indette con deliberazione del Direttore generale dell'Azienda Zero n. 389 del 15 giugno 2023;
2. di dare atto che il rapporto di lavoro della dr.ssa Silvia GASPARINI resta disciplinato dal contratto individuale di lavoro già sottoscritto ai sensi degli articoli 108 e 109 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità stipulato il 19.12.2019;
3. di precisare che, durante il rapporto di lavoro, il Direttore sanitario – considerate le esigenze di continuità dell'assistenza medica nella disciplina di chirurgia maxillo facciale - può assegnare alla dipendente la sostituzione di altro dipendente temporaneamente assente dal lavoro ovvero la temporanea copertura di altro posto vacante nell'organico, ferma restando la scadenza del termine di dodici mesi di durata del rapporto;
4. di precisare che il rapporto di lavoro potrà cessare anticipatamente nelle ipotesi di risoluzione con preavviso conseguente alla definitiva copertura del posto vacante temporaneamente assegnato (recesso dell'Azienda ai sensi dell'articolo 71, comma 4, del C.C.N.L. del 2.11.2022) ovvero di risoluzione senza diritto al preavviso al rientro in servizio del titolare del posto temporaneamente sostituito in caso di assegnazione per temporanea supplenza (articolo 70, comma 10, del C.C.N.L. del 2.11.2022) oltre che nel caso di dimissioni della dipendente;

5. di delegare il Direttore dell'unità operativa complessa di assegnazione ad assumere i provvedimenti organizzativi necessari a garantire la fruizione delle ferie e degli altri istituti contrattuali da parte della dipendente entro il nuovo termine di scadenza del contratto;
6. di delegare l'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" alla predisposizione degli atti di esecuzione del presente provvedimento;
7. di precisare che la spesa derivante dalla proroga del contratto di lavoro a tempo determinato di un dirigente medico nella disciplina di chirurgia maxillo facciale, rientra nel limite del costo complessivo del personale previsto dal Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023-2025 adottato in via definitiva con deliberazione n. 168 del 30 gennaio 2023;
8. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.